

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

che istituisce un gruppo di esperti per il mercato dei sistemi di pagamento

(2009/72/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi principali della Comunità è garantire il funzionamento corretto del mercato interno, di cui i servizi di pagamento costituiscono una parte essenziale. In un contesto di rapida innovazione e progresso tecnologico, è importante che il mercato interno disponga di sistemi di pagamento solidi, di facile impiego, efficienti e sicuri, a vantaggio sia dei prestatori che degli utenti di tali servizi.
- (2) Conformemente ai principi per legiferare meglio, la Commissione attribuisce grande importanza ad una corretta consultazione delle diverse parti interessate, in particolare dei prestatori e degli utenti dei servizi di pagamento, in merito all'elaborazione della politica relativa ai sistemi di pagamento. A tal fine la Commissione potrebbe dover far ricorso alla competenza di specialisti nel quadro di un organismo consultivo.
- (3) È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo dei sistemi di pagamento e definirne i compiti e la struttura.
- (4) Come indicato nel Libro bianco sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010, la Commissione ritiene estremamente importante che gli utenti siano adeguatamente rappresentati. È pertanto opportuno che il gruppo aiuti la Commissione a beneficiare della consulenza di un'adeguata rappresentanza delle parti interessate.
- (5) Occorre che il gruppo sia composto da persone che possiedono la competenza necessaria nel settore dei sistemi di pagamento. È tuttavia opportuno che sia limitato ai rappresentanti di soggetti privati, poiché le autorità pubbliche e le banche centrali dispongono del proprio gruppo consultivo nel settore dei sistemi di pagamento.
- (6) È opportuno che il gruppo assista la Commissione nella preparazione e nell'applicazione della politica relativa ai sistemi di pagamento.
- (7) Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del nuovo gruppo, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza definite nell'allegato del regolamento interno della Commissione della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽¹⁾.
- (8) È necessario che i dati personali relativi ai membri del gruppo siano trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti del mercato dei sistemi di pagamento

Viene istituito un gruppo di esperti del mercato dei sistemi di pagamento, di seguito «il gruppo».

Articolo 2

Compiti

Il gruppo ha i seguenti compiti:

- a) assistere la Commissione nella preparazione di atti legislativi o iniziative politiche inerenti ai sistemi di pagamento, comprese le questioni inerenti alla prevenzione delle frodi riguardanti il settore dei sistemi di pagamento e gli utenti di tali sistemi;
- b) fornire indicazioni sull'attuazione pratica di tale politica;
- c) consentire uno scambio di vedute sulle migliori pratiche più recenti e garantire il monitoraggio di questioni potenzialmente preoccupanti per il mercato.

⁽¹⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa ai sistemi di pagamento, comprese le questioni inerenti alla prevenzione delle frodi riguardanti il settore dei sistemi di pagamento e gli utenti di tali sistemi.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. Il gruppo è composto da un massimo di 50 membri.

2. La Commissione nomina i membri del gruppo tra gli esperti del settore di cui all'articolo 2 a seguito di un invito a manifestare interesse rivolto a:

- a) rappresentanti del settore dei pagamenti, incluse imprese e associazioni;
- b) rappresentanti degli utenti dei sistemi di pagamento, incluse imprese e associazioni;
- c) rappresentanti di organismi privati partecipanti attivamente alla prevenzione di frodi nei pagamenti;
- d) persone aventi una formazione accademica o competenze riconosciute nel settore di cui all'articolo 2.

3. I membri di cui al paragrafo 2 formulano per iscritto il proprio interesse a far parte del gruppo.

4. La Commissione valuta l'ammissibilità dei singoli esperti sulla base dei seguenti criteri:

- a) conoscenze o competenze dimostrabili nel settore interessato dal mandato del gruppo;
- b) esperienze o competenze pratiche di recente acquisizione;
- c) conoscenza di una lingua di uso comune in ambito finanziario a un livello che consenta all'esperto di partecipare alle discussioni e alla redazione di relazioni in tale lingua.

Le manifestazioni di interesse sono corredate della documentazione attestante che l'esperto proposto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

5. Nella designazione degli esperti la Commissione tiene conto della necessità che siano rappresentate tutte le parti interessate. La Commissione vuole inoltre garantire una rappresen-

tanza proporzionale degli utenti, un'ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre sulla base delle candidature ricevute.

6. I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di supplenti.

7. Si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i membri proposti dal settore dei sistemi di pagamento, dagli utenti di tali sistemi o dagli organismi privati partecipanti alla prevenzione di frodi nei pagamenti sono nominati come parti interessate;
- b) i membri con formazione accademica o competenze riconosciute nel settore sono nominati a titolo personale;
- c) il mandato dei membri inizia con la prima riunione del gruppo; i membri restano in carica finché non sono sostituiti o fino alla scadenza del loro mandato;
- d) i membri che non sono più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al presente articolo o all'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato;
- e) i membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell'interesse pubblico e una dichiarazione attestante l'assenza o l'esistenza di interessi che ne potrebbero compromettere l'obiettività;
- f) i nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione europea e sul sito Internet della DG Mercato interno e servizi; detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. D'accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il proprio mandato.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti e osservatori con conoscenze specifiche a partecipare ai lavori del gruppo e dei sottogruppi.

4. Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione segnala che vertono su questioni riservate.

5. Il gruppo e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, nella forma e secondo i tempi stabiliti dalla Commissione. Il segretariato del gruppo è assicurato dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati al settore in oggetto.

6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori, secondo le proprie norme sui rimborsi spese degli esperti esterni.

2. I servizi prestati dai membri, dagli esperti e dagli osservatori non sono retribuiti.

3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione